



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 24 giugno 2026 n.16

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.17 adottata nella seduta del 9 giugno 2026;
Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DECRETO 16 DICEMBRE 1991 N.153 E SUCCESSIVE MODIFICHE E DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2018 N.139 IN MATERIA DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 3 e 14 del Decreto 16 dicembre 1991 n.153 e degli articoli 2, comma 1, lettera e), 9 e del secondo periodo dell'Allegato 4 alla Legge 6 novembre 2018 n.139, definisce e regola l'attività interna temporanea, di seguito, per brevità, AIT, svolta dal personale sanitario, medico e non medico, in favore di assistiti dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, in seguito, per brevità, ISS o Istituto, volta ad offrire prestazioni aggiuntive allo scopo di:
 - a) ridurre le liste di attesa relative all'accesso alle prestazioni sanitarie;
 - b) fronteggiare situazioni di carenza di organico conseguenti all'irreperibilità, anche in via temporanea, di personale in possesso dei titoli e requisiti di legge, tramite il ricorso alle pubbliche graduatorie od attraverso i procedimenti di assunzione diretta o di concorso;
 - c) fronteggiare aumenti dei carichi di lavoro legati all'incremento delle prestazioni erogate dall'ISS in favore degli assistiti, anche in conseguenza dell'introduzione di nuovi processi e procedure interni all'Istituto.

Art. 2

(Potenziamento dell'offerta sanitaria e delle prestazioni strumentali)

1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie individuati dall'articolo 7 del Regolamento 31 marzo 2026 n.6, il personale medico e quello appartenente al corpo sanitario di cui al Decreto n.153/1991 e successive modifiche, avente rapporto di lavoro subordinato, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, e con orario di lavoro a tempo pieno, può, su base volontaria, effettuare prestazioni lavorative aggiuntive mediante AIT.
2. Le prestazioni aggiuntive di cui al comma 1 sono effettuate su richiesta dell'ISS in via eccezionale e temporanea, nonché ad integrazione dell'attività istituzionale e consistono in visite in

regime ambulatoriale ed in diagnostica strumentale riferite a qualsiasi prestazione erogata dall'ISS.

3. Le prestazioni aggiuntive sono regolate mediante contratto con il singolo dipendente interessato oppure mediante accordo quadro, qualora coinvolgano più dipendenti che operino in équipe. Tali prestazioni possono essere effettuate anche nei giorni di sabato e domenica.

4. Il contratto e l'accordo quadro di cui al comma 3 individuano, a pena di nullità:

- a) le ore di prestazioni aggiuntive da effettuarsi;
- b) le giornate e la fascia oraria di effettuazione delle prestazioni aggiuntive;
- c) la tipologia, la qualità e la quantità di prestazioni aggiuntive da effettuarsi su base oraria, anche stabilendo limiti minimi di prestazioni da eseguirsi;
- d) nel caso di accordo quadro che coinvolga più dipendenti, operanti in équipe, gli operatori delle professioni sanitarie dell'ISS, appartenenti alle categorie delle professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria di ostetrica, nonché delle professioni sanitarie riabilitative e delle professioni tecnico sanitarie, di cui all'Allegato 6.1.3 del Decreto Delegato 30 gennaio 2020 n.11, sono impegnati nelle suddette prestazioni aggiuntive in qualità di personale di supporto diretto.

5. L'effettuazione di prestazioni aggiuntive non può comportare per ciascun dipendente, impegnato individualmente o in équipe, un impegno orario massimo superiore a:

- a) n.12 (dodici) ore aggiuntive rispetto all'ordinario orario di lavoro settimanale, per il personale sanitario non medico;
- b) n.10 (dieci) ore aggiuntive rispetto all'ordinario orario di lavoro settimanale, per il personale sanitario medico.

6. Le prestazioni aggiuntive di cui al comma 1:

- a) sono svolte nel rispetto delle norme in materia di riposo giornaliero e settimanale;
- b) sono svolte al di fuori dell'ordinario orario di lavoro e di servizio che deve essere integralmente reso dal dipendente;
- c) sono svolte al di fuori dei turni di pronta reperibilità e di guardia;
- d) non possono essere svolte durante assenza dal servizio per riposi compensativi, per malattia, per infortunio nonché per congedo, aspettativa, permesso di varia natura, per sciopero o sospensione dal servizio per motivi disciplinari.

Art. 3

(Autorizzazione)

1. L'AIT è preventivamente autorizzata dal Comitato Esecutivo dell'ISS, in seguito, per brevità, CE, il quale, a tal fine, verifica, tramite i competenti Direttore di Dipartimento e Direttore di Unità Organizzativa Complessa (UOC), l'impossibilità o l'inefficacia di interventi organizzativi, quali l'utilizzo della flessibilità lavorativa, la rimodulazione degli orari di servizio e la revisione degli orari di apertura e di fornitura delle prestazioni sanitarie, per fronteggiare tempestivamente le situazioni di cui all'articolo 1, comma 1.

2. L'AIT è autorizzata nel rispetto, ove possibile, dei criteri di fungibilità e rotazione tra tutti i soggetti idonei ed interessati, all'erogazione delle prestazioni aggiuntive necessarie all'Istituto, riconoscendo la priorità al personale in servizio presso l'UOC preposta all'erogazione delle prestazioni aggiuntive.

3. Il personale idoneo è individuato tenendo conto, ove necessario, del livello di professionalità ed esperienza richiesto; l'applicazione di tali criteri può eventualmente comportare l'individuazione di uno o più specifici dipendenti in deroga ai principi di fungibilità e rotazione di cui al comma 2.

4. L'AIT è esercitata secondo programmi predisposti dal Direttore dell'UOC e dal Direttore di Dipartimento di riferimento, tenendo conto della modalità, individuale od in équipe, con la quale è organizzata.

5. Le prestazioni aggiuntive sono temporalmente misurate con gli ordinari mezzi aziendali di

rilevazione della presenza in servizio.

6. L'offerta di prestazioni in AIT per gli assistiti ISS avviene mediante il sistema di prenotazione centralizzato gestito dall'Ufficio Rapporti con il Pubblico (URP), Formazione, Comunicazione e Front Office (CUP).

Art. 4 *(Controlli)*

1. L'ISS esercita una costante vigilanza, al fine di prevenire e tempestivamente accertare condotte attive od omissive dei propri dipendenti volte ad alterare in modo artificioso i tempi o le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie istituzionali con l'effetto di favorire direttamente od indirettamente l'erogazione di prestazioni in AIT; ciò anche allo scopo di assicurare l'imparzialità nell'erogazione delle prestazioni, la trasparenza e la piena tutela dell'interesse pubblico.

2. L'ISS, in particolare, effettua, tramite gli Uffici e Servizi competenti, controlli periodici ed a campione, mediante il supporto di strumenti informatici, tesi ad accertare, che i volumi prestazionali dell'attività svolta in AIT dal singolo dipendente o dall'équipe non risultino superiori rispetto a quelli assicurati nell'ambito dell'attività istituzionale. Tali controlli si basano sulla verifica dei carichi di lavoro e delle prestazioni quali-quantitative, effettuate sia nell'orario di lavoro in regime istituzionale nel periodo di riferimento sia nell'orario di lavoro svolto in regime di AIT nello stesso periodo, nonché attraverso l'utilizzo di indicatori di performance.

3. Gli esiti dell'attività di controllo e monitoraggio di cui ai commi 1 e 2 possono comportare, sulla base della gravità o reiterazione delle condotte illecite, e fatte salve le responsabilità disciplinari, la sospensione o revoca, da parte del CE, dell'autorizzazione all'AIT. In tali casi il CE si attiva su segnalazione del competente Direttore dell'UOC, sentito il Direttore di Dipartimento di riferimento.

Art. 5 *(Compensi)*

1. Per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive rese in regime di AIT è attribuito un compenso orario lordo onnicomprensivo nella seguente misura:

- a) da euro 80,00 (ottanta/00) a euro 100,00 (cento/00) all'ora per il personale sanitario medico, da determinarsi sulla base della tipologia della prestazione erogata e degli elementi contrattuali di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c);
- b) da euro 40,00 (quaranta/00) a euro 50,00 (cinquanta/00) per il personale sanitario non medico, da determinarsi sulla base della tipologia della prestazione erogata e degli elementi contrattuali di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c).

Art. 6 *(Responsabilità medica e del personale sanitario)*

1. Le disposizioni di cui alla Legge 7 dicembre 2017 n.138, al Decreto - Legge 1 febbraio 2018 n.13 ed al Decreto Delegato 29 marzo 2019 n.58 in materia di responsabilità medica e del personale sanitario, si applicano integralmente con riferimento alle prestazioni rese dal personale dell'ISS in regime di AIT.

Art. 7 *(Preavviso in caso di impossibilità a presentarsi a visita od esame)*

1. L'assistito ISS che sia impossibilitato a presentarsi ad una visita od esame prenotati ha

l'obbligo di comunicarlo, anche in via telematica tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico, all'Ufficio Rapporti con il Pubblico (URP), Formazione, Comunicazione e Front Office (CUP) con almeno due giorni lavorativi di anticipo.

2. Colui che, salvo motivata giustificazione, non provvede alla disdetta nel termine di cui al comma 1, è soggetto al pagamento di un diritto di segreteria nella misura di euro 50,00 (cinquanta/00).

Art. 8

(Disposizioni di coordinamento)

1. Le autorizzazioni all'esercizio della libera professione intramuraria e intramuraria allargata, rilasciate antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, sono oggetto di riesame allo scopo:

- a) di coordinarne le modalità e termini di esercizio con l'eventuale attivazione dell'AIT;
- b) di verificare la congruità del profilo professionale del personale autorizzato con riferimento all'appartenenza alla dirigenza medica ed al personale sanitario di supporto indicato all'articolo 2, comma 4, lettera d).

Dato dalla Nostra Residenza, addì 24 giugno 2026/1725 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alice Mina – Vladimiro Selva

p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
IL SEGRETARIO DI STATO
Stefano Canti

